



Nn. 1552 e 572-A

Relazione orale
Relatrici FILIPPIN e FATTORINI

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2015

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (n. 1552)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
dal Ministro della giustizia
e dal Ministro per l'integrazione
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro per gli affari europei**

(V. Stampato Camera n. 1589)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° luglio 2014*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 (n. 572)

d'iniziativa dei senatori DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, DI MAGGIO, GIANNINI, PAGLIARI, PALERMO e RAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013

del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento nel disegno di legge n. 1552

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali » 5

Disegni di legge:

- n. 1552: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalle Commissioni riunite » 7
- n. 572, d’iniziativa dei senatori Di Biagio ed altri » 21

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: FINOCCHIARO)

21 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: PALERMO)

4 febbraio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato GIGLI)

4 febbraio 2015

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo atto Senato n. 1552, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

rilevato che:

l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che:

gli articoli 4 e 5 del disegno di legge – nel disciplinare la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;

l'articolo 12 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);

la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad inserire una disposizione in base alla quale sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 12 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «autorità centrale italiana» il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile;

b) per «autorità competente italiana» la Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, competente ad approvare, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la proposta di assistenza

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Autorità centrale italiana)

1. Ai fini della presente legge si intende per «autorità centrale italiana» il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legale, tramite *kafala* o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente la Convenzione;

c) per «autorità competente straniera» l'autorità di un altro Stato contraente, competente ad adottare misure di protezione del minore e dei suoi beni, ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione;

d) per «assistenza legale» l'assistenza giuridica, morale e materiale nonché la cura affettiva di un minore, tramite *kafala* o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge.

Art. 4.

(Affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono)

1. Allorché un'autorità competente straniera prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza legale di un minore, che non si trova in situazione di abbandono, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza, e la misura comporta il collocamento del

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'autorità centrale italiana si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che derivano dalla Convenzione.

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore. L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del distretto in cui si propone il collocamento del minore, il quale, valutata la regolarità della proposta, presenta ricorso al tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza legale.

2. Il tribunale per i minorenni può chiedere, tramite l'autorità centrale italiana, ulteriori informazioni sulla situazione del minore, anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesti dalla legislazione dello Stato d'origine. Il tribunale assume, anche attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, ovvero le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le necessarie informazioni sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale e approva o respinge con decreto motivato, reclamabile entro quindici giorni presso la corte d'appello dal pubblico ministero e dagli aspiranti all'assistenza legale, la proposta misura di protezione, dandone comunicazione all'autorità centrale italiana. In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dal tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana.

3. In ogni caso il tribunale per i minorenni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale:

a) capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;

c) non sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

d) possesso, da parte di almeno uno dei soggetti indicati all'alinea, dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

4. L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, di cui al comma 2, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale del minore.

5. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore.

6. Il visto d'ingresso di cui al comma 5 è comunicato alle competenti autorità dello Stato straniero a cura dell'autorità centrale italiana. A seguito della comunicazione il minore può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.

7. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato ai sensi del comma 6, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. I servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le iniziative di competenza.

8. Il presente articolo non si applica ai minori accolti nel territorio italiano nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

Art. 5.

(Assistenza legale del minore in situazione di abbandono)

1. L'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai residenti in Italia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Gli aspiranti all'assistenza legale presentano la richiesta all'autorità competente italiana, indicando l'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, o il servizio pubblico di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, della medesima legge, incaricato di assisterli nel procedimento.

3. L'autorità competente italiana, avvalendosi dell'ente autorizzato o del servizio pubblico di cui al comma 2, invia all'autorità competente straniera la richiesta, unitamente alle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e a una specifica relazione sull'attitudine degli aspiranti a provvedere all'accoglienza di un minore in regime di assistenza legale.

4. L'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2 del presente articolo svolge le attività di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

5. L'autorità competente italiana riceve dall'autorità competente straniera, tramite l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale. La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:

a) la situazione di abbandono del minore;

b) l'impossibilità di collocamento familiare del minore nello Stato di provenienza;

c) che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;

d) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e ma-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

turità, e il suo consenso, se richiesti dalla legislazione dello Stato di origine;

e) l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari.

6. Se dalla documentazione trasmessa emergono le circostanze di cui al comma 5, l'autorità competente italiana, tenuto conto del superiore interesse del minore, approva la proposta di assistenza legale e ne informa l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, il tribunale per i minorenni e i servizi socio-assistenziali del luogo in cui risiedono gli aspiranti all'assistenza legale.

7. Nessun contatto può aver luogo fra gli aspiranti all'assistenza legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso, prima che l'autorità competente italiana abbia approvato la proposta di assistenza legale secondo quanto previsto dal comma 6.

8. L'autorità competente italiana, ricevuta la comunicazione del provvedimento con cui l'autorità competente straniera ha disposto l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono e ha autorizzato il trasferimento permanente del minore in Italia, tenuto conto del superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso in Italia e trasmette il provvedimento all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato di cui al comma 2, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore e alla questura territorialmente competente.

9. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, per il buon esito della procedura e, ricevuta da parte dell'autorità competente italiana la formale comunicazione dell'autorizzazione di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui al comma 8, rilasciano il visto d'ingresso a favore del minore.

10. Il minore, autorizzato dall'autorità centrale ai sensi del presente articolo, può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.

11. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato dall'autorità competente italiana ai sensi del comma 10, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie in regime di assistenza legale, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

12. Il giudice tutelare provvede a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 348, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile.

13. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 33, 37 e 37-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(*Conversione del permesso di soggiorno*)

1. Al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

2. Al minore di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 7.

(*Collocamento all'estero del minore residente in territorio italiano*)

1. Quando la competente autorità giudiziaria italiana prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento di un minore stabilmente residente in territorio italiano presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza di un altro Stato contraente la Convenzione, trasmette il relativo provvedimento motivato, insieme con un rapporto sul minore, all'autorità centrale italiana, che inoltra tale documentazione all'autorità competente dello Stato contraente nel quale deve avvenire il collocamento.

2. L'autorità centrale italiana, ricevuto il provvedimento emesso dall'autorità dello Stato richiesto, lo trasmette all'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1.

3. L'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1, ricevuto l'atto dell'autorità dello Stato richiesto che approva la proposta di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Proposta di stralcio

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

collocamento, adotta il provvedimento di affidamento del minore e lo trasmette all'autorità centrale italiana, che lo inoltra all'autorità dello Stato richiesto.

Art. 8.

(Provvedimenti provvisori e urgenti)

1. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale italiana.

Art. 9.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 71, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «in violazione delle norme di legge in materia di adozione,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle disposizioni di cui alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno,».

2. All'articolo 72, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «in violazione delle disposizioni della presente legge,» sono inserite le seguenti: «ovvero della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di re-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Proposta di stralcio

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sponsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno,» e dopo le parole: «a cittadini italiani» sono inserite le seguenti: «, ovvero a soggetti stabilmente residenti nel territorio italiano,».

3. All'articolo 72-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «inerenti all'adozione di minori stranieri» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «per l'adozione di minori stranieri,» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,».

Art. 10.

(*Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218*)

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«*I-bis*. Il richiamo a convenzioni nominatamente indicate, fatto nella presente legge, deve intendersi sempre riferito a quelle sostitutive delle stesse, se firmate e ratificate dall'Italia ovvero se firmate e ratificate dall'Unione europea, qualora vincolanti per l'Italia»;

b) all'articolo 42, comma 1, le parole: «Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, resa esecutiva con la relativa legge di ratifica ed esecuzione. Si applicano le norme di adeguamento dell'ordinamento interno previste nella medesima legge».

Art. 11.

(*Misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione*)

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.

2. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento di un minore residente nel territorio italiano in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(Disposizioni attuative)

1. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le specifiche modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Norme transitorie)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1995, n. 218, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. La presente legge si applica alle istanze finalizzate all'ingresso di un minore stra-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Proposta di stralcio

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

niero, in affidamento o in assistenza legale, presentate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 572

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DI BIAGIO ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Clausola di salvaguardia)

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori.

Art. 4.

(Abrogazione e rinvio di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, cessano di avere applicazione le disposizioni della Conven-

zione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva dalla legge 24 ottobre 1980, n. 742, incompatibili con la Convenzione.

2. I riferimenti alla Convenzione adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 contenuti nella legge 31 maggio 1995, n. 218, si intendono sostituiti dai riferimenti alla Convenzione.

Art. 5.

(Autorità centrale)

1. In attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, l'Italia designa come Autorità centrale il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, che si avvale della collaborazione di un comitato interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

2. La richiesta di approvazione del collocamento di un minore ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione deve essere trasmessa dall'Autorità centrale di cui al comma 1 alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, quando riguarda minori in stato di adottabilità o in *kafala*. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'Autorità centrale di cui al comma 1 è subordinata al consenso della Commissione. In ogni caso, il collocamento è approvato nel rispetto

delle norme alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Il Ministro competente per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini previsti dalla Convenzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità centrale di cui al comma 1, nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare all'Autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per le adozioni internazionali.

Art. 6.

(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine)

1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il minore

che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrando nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

